

**CAPITOLATO SPECIALE
“RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”**

Stipulata tra:

CONSIP S.p.A.

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

Ragione sociale

Sede legale

P. Iva

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/09/2023

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/09/2026

Scadenza anniversaria: al 30/09 di ogni anno

Premio lordo annuale: €



Indice

Definizioni

Descrizione del rischio e attività assicurata

Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Prova del contratto

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 3 – Variazione del rischio

Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 7 - Durata del contratto

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Art. 9 - Oneri fiscali

Art. 10 - Foro competente

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Art. 12 - Coassicurazione e delega

Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta

Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 17 - Calcolo del premio

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Art. 19 – Estensione territoriale

Art. 20 – Clausola intermediari

Art. 21 – Trattamento dei dati

Art. 22 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 23 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause

Art. 24 – Disciplina dell'appalto



Art. 25 – Garanzia definitiva

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Art. 27 – Subappalto

Art. 28 - Incompatibilità

Sezione 2 – Condizioni di Assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 2 – Precisazioni sulla qualifica di terzo

Art. 3 – Perdita di documenti

Art. 4 – Indennità per presenze processuali

Art. 5 – Dolo dei dipendenti e collaboratori

Art. 6 – Marchi registrati e diritti intellettuali

Art. 7 – Penalità

Art. 8 – Comunicazione istituzionale via internet

Art. 9 – Interruzione o sospensione attività

Art. 10 – Esclusioni

Art. 11 – Validità temporale dell'Assicurazione

Art. 12 – Massimale

Art. 13 – Franchigia

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Art. 2 – Gestione delle vertenze legali

Art. 3 – Spese di resistenza – Patto di gestione della lite

Dichiarazioni

FRONTESPIZIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Annualità assicurativa / Periodo di assicurazione annuo:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente: la Contraente, nonché qualsiasi Dipendente a tempo determinato o indeterminato, Amministratore o Sindaco della Contraente, Collaboratore esterno cui sia stato conferito formalmente un incarico professionale, lavoratori atipici, il personale distaccato che operi fuori o presso le sedi Consip, nello svolgimento delle proprie mansioni, funzioni e doveri nell'ambito dell'attività della Contraente. Sono ricomprese nella copertura assicurativa i compiti e le attività di Responsabile del Procedimento (R.d.P.) e le attività svolte in qualità di Presidente, Componente, Segretario di commissione di gara per conto e su incarico della Consip S.p.A. e/o della Pubblica Amministrazione in generale. Per tale fattispecie di incarico devono intendersi assicurati anche eventuali soggetti esterni nominati dalla contraente nei casi previsti dalla legge. Rientrano altresì nel novero degli Assicurati le persone fisiche presenti come ospiti in occasione di eventi organizzati dalla contraente stessa, presso o fuori le sedi Consip.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Atto illecito professionale:	Qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi errore od omissione, negligenza od imperizia, involontaria violazione di leggi, ordini o discipline, commessa nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, dei servizi e delle attività così come definiti nella descrizione del rischio assicurato, inclusi, ma non limitati, a: <ul style="list-style-type: none"> a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati; b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla "privacy", compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
Atto illegittimo:	Atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
Broker:	l'intermediario assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del R.U.I., ai sensi del D.Lgs. 209/2005, e incaricato da CONSIP S.p.A. per la gestione del contratto
Conciliazione:	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).

Contraente:	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
Cose:	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni corporali:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici ed il danno morale.
Danni materiali:	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Data di continuità:	28/08/2012.
Durata dell'Assicurazione/ Periodo di Assicurazione:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di cessazione dell'Assicurazione indicato in polizza.
Fatto illecito:	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico.
Fatto noto	<p>Per fatti noti si intendono situazioni o circostanze per le quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o ha avuto formale conoscenza dell'evento dannoso.</p> <p>In ogni caso, le situazioni o circostanze di cui il Contraente ha avuto formale conoscenza dopo la presentazione dell'offerta non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.</p>
Franchigia:	L'importo prestabilito del risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Malattia trasmissibile	Qualunque malattia infettiva, compresi virus , batteri, microorganismi e/o agenti patogeni che effettivamente o presumibilmente provocano o sono in grado di provocare una patologia o una malattia
Massimale per anno:	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o minor periodo assicurativo.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione:	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Negoziazione assistita:	L'accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni (12 settembre 2014 n. 132).

Perdite patrimoniali:	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni corporali e materiali nonché i pregiudizi economici consequenziali ad un danno materiale.
Polizza:	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Richiesta di risarcimento:	Il primo atto pervenuto all'Assicurato ed incluso fra i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a) ogni comunicazione scritta di risarcimento danni inviata da qualsiasi soggetto, persona od organismo; b) qualsiasi atto introduttivo di un giudizio civile, penale o amministrativo o di altra procedura legale intentata nei confronti dell'Assicurato, da cui possa derivare – anche in via meramente consequenziale rispetto alla domanda principale – un risarcimento danni a carico dell'Assicurato; c) ogni comunicazione scritta pervenuta da terzi o dalle autorità competenti che faccia riferimento ad una inchiesta della Pubblica Autorità; d) ogni altra comunicazione scritta proveniente da terzi o dalle autorità competenti secondo la quale, anche limitatamente all'intenzione di detti soggetti persone od organismi, è addebitato all'Assicurato uno specifico atto illecito.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita del risarcimento che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Servizi professionali:	Le attività professionali, gestionali ed amministrative, inclusa la consulenza erogati a committenti nonché a soggetti terzi.
Sinistro:	La richiesta di risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro in serie:	Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.
Società:	L'impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o i consorzi ordinari o i consorzi di Imprese identificati nei documenti di polizza.
Terzo	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, ivi compresi i Clienti ed i Committenti della Contraente, nonché le Società e gli Enti collegati, inclusa la Pubblica Amministrazione in generale.

Descrizione del rischio e attività assicurata
--



La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali di Consip, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per provvedimenti/atti normativi o amministrativi, per contratti, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali afferenti ai seguenti ambiti:

- attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
- attività di centrale di committenza per amministrazioni aggiudicatrici, sulla base di previsioni normative o apposite convenzioni;
- attività di e-procurement;
- attività relative all'affidamento di concessioni;
- supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le attività relative alla tenuta del registro dei revisori legali e dei tirocinanti;
- attività di supporto in tema di gestione, valorizzazione e privatizzazione delle partecipazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- realizzazione del Programma di dismissione dei beni mobili;
- supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria;
- supporto alle amministrazioni per attività di sviluppo e innovazione della PA o per la realizzazione per specifici progetti formazione, organizzazione di seminari ed eventi con utilizzo di sedi esterne ed interne, proprie o di terzi.

Eventuali variazioni che interverranno sugli ambiti di attività del Contraente/Assicurato saranno automaticamente recepite. Ai fini della garanzia di cui alla presente polizza sono da intendersi rientranti fra le attività istituzionali di Consip anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle attività sopra indicate, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

A maggior precisazione di quanto sopra indicato si segnala che Consip Spa ha in passato svolto anche attività di realizzazione, gestione e sviluppo delle attività informatiche dello Stato in materia di politiche finanziarie e di bilancio ivi inclusa la gestione dei sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti, nonché la fornitura di prodotti e l'erogazione di servizi in ambito informatico.

Più precisamente l'art. 4 comma 3 bis Decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ha stabilito che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 414/1997 e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte fino a quel momento da Consip S.p.A. ai sensi di legge e statuto, fossero trasferite – mediante operazione di scissione – alla Sogei S.p.A.

Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comparto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
- c) l'assicurazione conserva la propria validità anche durante l'eventuale periodo di attesa dell'esito della verifica della regolarità contributiva (DURC) necessaria e preventiva all'effettuazione di ogni pagamento. Nel caso di rilevata irregolarità del DURC si procederà ad inoltrare proposta di intervento sostitutivo agli enti previdenziali e l'eventuale pagamento effettuato nei loro confronti sarà considerato come effettuato nei confronti della stessa Compagnia Assicuratrice

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2023 alle ore 24.00 del 30.09.2026 con frazionamento annuale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30.09.2026.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all'Assicuratore una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di



premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

(opzione base) –vale 0 punti

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 180 giorni dalla relativa scadenza annuale.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(opzione migliorativa A) –vale 10 punti

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 270 giorni dalla relativa scadenza annuale.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

(opzione migliorativa B) –vale 15 punti

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 360 giorni dalla relativa scadenza annuale.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro – *(opzione base) –vale 0 punti*

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro *(opzione migliorativa) –vale 10 punti*

Non applicabile al presente contratto

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente è il Foro ove ha sede la Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge



Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 12 – Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente/Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Con periodicità trimestrale, l'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, entro 60 giorni dal termine del trimestre e dell'annualità, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi di polizza, sia in via aggregata che disaggregata.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.



L'Assicuratore si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezione fatta per la cessazione anticipata del contratto, che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata (consegnata anche a mano) o altro mezzo (PEC, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

Analoga procedura adotta l'Assicuratore nei confronti del Contraente.

Art. 17 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo è convenuto in € e non è soggetto a regolazione.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 20 – Clausola intermediari

Si conviene tra le Parti che qualora la Contraente affidi, durante il periodo di efficacia del presente contratto, l'incarico di gestione ed esecuzione dello stesso ad un Broker, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker sarà remunerata direttamente da CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra la stessa e il Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 22 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Contraente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- .
- Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Contraente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente.

Art. 23 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o la sua controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Art. 24 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Consip ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del



contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Consip ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

La Consip ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Consip può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Consip consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Consip in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Consip la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società e al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Consip, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 26 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.



La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 27 – Subappalto

< se il subappalto è dichiarato, inserire:

Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.

La Società si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

Resta inteso che la Società si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; la Società dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip procederà a richiedere alla Società l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.

L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.



Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Consip, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip dei danni che dovessero derivare alla Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, la Società e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

La Società è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Società trasmette alla Consip prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Consip entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la Società si obbliga a comunicare alla Consip, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui la Società intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Tutta la documentazione inerente la richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.

La Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è dichiarato, inserire:

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. *>*

Art. 28 – Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Sezione 2 – Condizioni di Assicurazione

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, inclusi i committenti delle attività e le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici, in conseguenza di un Atto Illecito Professionale e/o Illegittimo commesso nell'esercizio dell'Attività indicata nella descrizione del rischio assicurato.

L'assicurazione è prestata nella formulazione "claims made": è pertanto operante per sole Perdite Patrimoniali cagionate posteriormente alla data di retroattività, a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato durante il periodo di Durata dell'Assicurazione e da questi regolarmente denunciata alla Società nello stesso periodo, fatto salvo il termine di denuncia del sinistro stesso di cui all'art. 1, comma 1, della sezione 3 della presente Polizza.

Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata alla Società.

Art. 2 – Precisazioni sulla qualifica di terzo

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano un danno materiale o corporale durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 3 – Perdita di documenti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e



deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla Società di comune accordo: ferma l'esclusione di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, analisi di programmazione ed elaborazione.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti l'attività professionale dichiarata, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Tale garanzia viene prestata entro limite di indennizzo di € 300.000,00 per sinistro e per anno. Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.

Art. 4 – Indennità per presenze processuali

Nei caso in cui l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente polizza e allo svolgimento dell'attività professionale assicurata, la Società si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue: € 100,00 al giorno per socio o amministratore; € 50,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato.

Tale garanzia viene prestata entro un limite di indennizzo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno, senza applicazione della franchigia per sinistro prevista all'art. 13 - Franchigia.

Art. 5 – Dolo dei dipendenti e collaboratori

La copertura assicurativa, prestata dalla presente polizza, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori del Contraente (Amministratori esclusi). La presente estensione di garanzia non si intende operante per i danni intenzionalmente cagionati dal dipendente o dal collaboratore con la finalità di arrecare a se o ad altri un ingiusto profitto od un illecito arricchimento, ovvero qualunque utilità illecita, salvo che la Contraente stessa non provveda alla segnalazione dell'illecito alle autorità competenti.

Art. 6 – Marchi registrati e diritti intellettuali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti ad involontaria violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali, sempre che tali violazioni non siano addebitabili a dolo degli Amministratori del Contraente.

Art. 7 – Penalità



La Società si obbliga inoltre, ferme le delimitazioni di seguito indicate, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di penalità per ritardo nell'espletamento degli obblighi che contrattualmente deve eseguire, purché tali ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti dell'Assicurato e/o dipendenti delle Società delle quali l'Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività.

La garanzia deve intendersi operante qualora:

- la morte o la malattia si sia verificata non prima di 60 giorni antecedenti il termine per l'espletamento degli obblighi contrattuali;
- i tempi necessari per il rimpiazzo del personale abbiano richiesto un periodo maggiore ai sette giorni lavorativi continuativi.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata con un massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 8 – Comunicazione istituzionale via internet

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti alle attività di comunicazione attraverso il sito istituzionale e i "social network", incluso quanto connesso agli obblighi di pubblicità e trasparenza dell'Amministrazione.

Art. 9 – Interruzione o sospensione attività- *(opzione base) –vale 0 punti*

Non applicabile alla presente polizza.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 9 – Interruzione o sospensione attività- *(opzione migliorativa) –vale 5 punti*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali, agricole o di servizi con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno e per sinistro, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza

Art. 10 – Esclusioni

L'assicurazione non opera per:

1. le Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
2. le richieste di risarcimento o le situazioni o le circostanze già denunciate dall'Assicurato al suo precedente Assicuratore;
3. situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi che siano già state rese note per iscritto all'Assicurato prima della data di continuità indicata in polizza;
4. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività che esulano dall'oggetto sociale;
5. le Richieste di Risarcimento per danni materiali e diretti, inclusi furto o incendio, a cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia, salvo quanto previsto dal precedente Art. 3 - Perdita di documenti, fermo restando che l'Assicurazione è operante per le perdite patrimoniali consequenziali a detti danni;

6. le Richieste di Risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose;
7. le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente riferibili a virus nei computer o derivanti dal mancato rispetto delle procedure di controllo inerenti l'applicazione delle misure di prevenzione aziendali contro gli accessi non autorizzati all'uso di sistemi o programmi elettronici;
8. le Richieste di Risarcimento derivanti da un qualsiasi atto che una pronuncia giudiziale stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al precedente Art. 5 – Dolo dei dipendenti e collaboratori. Nel caso di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa eventualmente anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato;
9. le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o mancanza di risorse economiche dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione;
10. le richieste di risarcimento traenti origine da / basate su / attribuibili a qualsiasi:
 - a) responsabilità contrattuale o altro obbligo assunto, che vada oltre il dovere di utilizzare la diligenza e la perizia normalmente richieste nell'esecuzione delle attività professionali prestate;
 - b) obbligazione di garanzia contrattuale;
 - c) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di attività professionali, tranne nei casi in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da una violazione dei doveri professionali di un Assicurato;
11. la responsabilità civile per danni materiali e corporali derivanti dai prodotti per i quali l'assicurato riveste qualifica di produttore dopo la consegna a terzi;
12. per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasioni, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con tali avvenimenti;
13. per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, salvo che non derivino da Atto Illecito Professionale o Atto illegittimo;
14. per i danni dovuti a difetti di progettazione e realizzazione che comportino assenza o insufficienza di risultati e prestazioni o mancata corrispondenza generale rispetto alle specifiche progettuali contrattualmente garantite;
15. derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/Hackeraggio, inoltre sono esclusi i danni assicurati con polizza Cyber Risks, se stipulata;
16. qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.

Art. 11 – Validità temporale dell'Assicurazione - *(opzione base) –vale 0 punti*

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento come precedentemente definite, presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione indicato in polizza, anche se relative a fatti occorsi anteriormente alla data di effetto della presente polizza, ma non antecedentemente al 30/09/2013 (retroattività).

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 11 – Validità temporale dell'Assicurazione - *(opzione migliorativa) –vale 10 punti*

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento come precedentemente definite, presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione indicato in polizza, anche se relative a fatti occorsi anteriormente alla data di effetto della presente polizza, ma non antecedentemente al 31/08/2006 (retroattività).

Art. 12 – Massimale

€ 5.000.000,00 per sinistro e in aggregato per anno assicurativo.

Art. 13 – Franchigia- *(opzione base) –vale 0 punti*

Le garanzie della presente polizza vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari a € 250.000,00 da intendersi a totale carico dell'Assicurato.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 13 – Franchigia- *(opzione migliorativa A) –vale 10 punti*

Le garanzie della presente polizza vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari a € 200.000,00 da intendersi a totale carico dell'Assicurato.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 13 – Franchigia- *(opzione migliorativa B) –vale 20 punti*

Le garanzie della presente polizza vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari a € 150.000,00 da intendersi a totale carico dell'Assicurato.

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 13 – Franchigia- *(opzione migliorativa C) –vale 30 punti*

Le garanzie della presente polizza vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari a € 100.000,00 da intendersi a totale carico dell'Assicurato.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare la Società per la migliore soluzione della pratica.

La Società dovrà dare comunicazione al Contraente/Assicurato dell'apertura del Sinistro e dei relativi estremi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia del Sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo dovrà essere eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva o del provvedimento giudiziario che ne dispone il pagamento, indipendentemente dal grado di giudizio.

Art. 2 – Gestione delle vertenze legali

La Società si obbliga ad assumere, a nome del Contraente/Assicurato, le vertenze relative all'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in sede civile e penale, necessarie per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. La Società altresì si assumerà le spese delle predette vertenze entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti o servizi, in tempi o con vizi diversi, verranno considerati come un unico sinistro, verificatosi alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento secondo la definizione di polizza.

Art. 3 – Spese di resistenza – Patto di gestione della lite

Limitatamente alle vertenze dinanzi l'Autorità Giudiziaria Amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) nelle quali sia stata prospettata una responsabilità civile della Contraente in conseguenza del compimento, da parte della Contraente stessa, dei suoi Organi o delle persone di cui la Stessa si avvale, di Atti Amministrativi commessi in violazione dei diritti o dei legittimi interessi dei terzi, si conviene quanto segue:

a) la gestione delle predette vertenze verrà assunta in via esclusiva dalla Contraente,



- b) tuttavia a tutela degli interessi della Società, la Contraente prende atto che la Società si riserva la facoltà di nominare un legale di propria fiducia che collaborerà con il legale incaricato dalla Contraente e potrà richiedere informazioni e formulare pareri, in ordine alla gestione delle vertenze;
- c) la Contraente prende atto che la Società non rimborserà le spese e gli onorari relativamente a legali e tecnici che non siano stati da essa stessa nominati.

Data

Sottoscrizione digitale

Dichiarazione

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Sezione 1 - Art. 3 – Variazione del rischio

Sezione 1 - Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Sezione 1 - Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

Sezione 1 - Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Sezione 1 - Art. 7 - Durata del contratto

Sezione 1 - Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Sezione 1 - Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Sezione 1 – Art. 25 – Garanzia definitiva

Sezione 1 – Art. 26 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Sezione 1 – Art. 27 - Subappalto

Sezione 1 – Art. 28 Incompatibilità

Sezione 2 - Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Sezione 2 - Art. 10 - Validità temporale dell'Assicurazione

Sezione 3 – Art. 1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Data

Sottoscrizione digitale

FRONTESPIZIO

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

Polizza numero

Contraente/Società:	Consip Spa Via Isonzo n. 19e 00198 ROMA 05359681003
C.F. P. IVA	

Durata del contratto:	Anni tre dalle ore 24.00 del 30.09.2023 alle ore 24.00 del 30.09.2026
Frazionamento:	Annuale

Rischio assicurato:	(E&O) Responsabilità Civile Professionale
----------------------------	---

MASSIMALE: Euro 5.000.000,00 per sinistro e in aggregato per anno assicurativo.

Retroattività:	dal
-----------------------	-----

Data di continuità:	28.08.2012.
----------------------------	-------------

Franchigia:	€
--------------------	---

Premio	
Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo lordo	€